

## DELIBERA N. 19 del 16 settembre 2021 ore 17.00

## - Il CONSIGLIO -

## Presenti

Avv. Angelo MOCCI	Presidente	si
Avv. Antonio Falchi	Segretario	si
Avv. Maria Antonietta DELOGU	Tesoriere	si
Avv. Loreta MASALA	Consigliere	no (assente giustificato)
Avv. Gabriella CASSARA'	Consigliere	no
Avv. David PIREDDA	Consigliere	si
Avv. Monica C. M. ZANNINI	Consigliere	si
Avv. Giovanni PORCU	Consigliere	si

- ORDINE DEL GIORNO:

Stato; 3.emergenza Covid e praticantato;

\*\*\*\*

.. omissis..

Sul punto n. 3 Il Coa, dopo ampia discussione, rilevato che la limitata attività giudiziaria derivante dalle previsioni volte al contenimento della diffusione del Virus Covid-19 ha inciso ed incide considerevolmente sulla possibilità di partecipazione alle venti udienze prescritte ai sensi dell'art. 8 comma d D.M. 70/2016 per il completamento dei singoli semestri di pratica forense;

ritenuto

conseguentemente, di dover adottare a favore dei Praticanti Avvocati e dei Praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo che a causa delle menzionate previsioni limitative non raggiungeranno il numero minimo di venti udienze a semestre, misure idonee a salvaguardare la continuità del tirocinio professionale ed evitare così ogni possibile pregiudizio a loro carico;

visto e richiamato

il parere espresso dal CNF nella seduta amministrativa del 18.06.2020 a mente del quale:

- da un lato "pur non trattandosi di udienza in senso tecnico, lo scambio di note per la trattazione dei giudizi comporta comunque un'attività alla quale il tirocinante può utilmente partecipare, equiparabile alla redazione del verbale d'udienza";
- dall'altro "Non può non considerarsi (...) che la previsione di cui all'art. 6, comma 3 del DL 08.04.2020 la quale ha disposto che il semestre di pratica forense all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze, dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi positivamente svolto anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo debba essere estesa anche al periodo successivo all'undici maggio 2020, in quanto l'attività presso gli Uffici Giudiziari è fortemente limitata così da non permettere l'acquisizione del numero di presenze richieste da parte del tirocinante";

vista e richiamata altresì

la delibera assunta dal CNF all'esito della seduta amministrativa del 20.03.2020, con la quale si invitavano:

- "- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;
- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza";

prevede e dispone che a fare data dall'inizio dell'emergenza epidemiologica e fino a nuove differenti determinazioni od interventi normativi contenerti nuova regolamentazione della materia

- la partecipazione del praticante alla redazione delle note di trattazione scritta delle udienze ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) e 84 comma 5 D.L. 18/2020 che risulti attestata nelle medesime note sottoscritte dal Dominus, sarà valutata in termini equivalenti alla partecipazione all'udienza "in presenza" ai fini del computo delle udienze da svolgersi nei singoli semestri di pratica;
- in ogni caso, il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato anche a favore di quei praticanti che non abbiano partecipato nei singoli semestri al numero minimo di venti udienze previsto dall'art.

8 comma 4 del D.M. 70/2016, ferma restando, in tale ultima ipotesi, la facoltà per il C.O.A. di disporre la convocazione del singolo interessato e del rispettivo Dominus ai fini della verifica delle modalità di concreto e proficuo esercizio del periodo di pratica forense svolta;

- sono sospesi i colloqui con i praticanti legati allo svolgimento del tirocinio formativo (mentre continueranno a svolgersi quelli propedeutici all'abilitazione al patrocinio sostitutivo);
- si invitano e sollecitano gli Iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i Praticanti Avvocati e per i Praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo, nonché ad attivarsi per ogni ulteriore esigenza connessa alla pratica forense;
- si dispone, con solo riguardo ai semestri di pratica la cui scadenza è successiva alla presente delibera, che il praticante, ove non raggiunga un numero di udienze pari a venti (tra le quali potranno essere computate anche quelle svolte mediante trattazione scritta), depositi unitamente al libretto n. 10 atti (anche di natura stragiudiziale) trattati in Studio e contenti l'attestazione del Dominus dell'effettivo coinvolgimento del tirocinante nella redazione degli stessi (deposito che si riterrà assolto anche con la descrizione degli estremi degli atti nel documento contenente l'attestazione del Dominus).

L'adunanza è tolta alle ore 18:00

Avv. Antonio Falchi

Avv. Antonio Falchi

F. TO IL PRESIDENTE

Avv. Angelo Mocci